

La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

ungherese

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Ungheria

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Ai sensi della *legge III del 1952 sul codice di procedura civile* (di seguito "legge III del 1952"), che disciplina i procedimenti civili e definisce le norme di base per le procedure extragiudiziali, in genere gli atti giudiziari sono notificati o comunicati per posta.

L'obiettivo della notificazione o comunicazione degli atti ufficiali consiste nell'informare i destinatari del contenuto degli atti, secondo modalità che permettano altresì al mittente di dimostrarne l'invio al destinatario. Occorre poter verificare lo stesso atto giudiziario, la data della notificazione o comunicazione e il relativo esito. Gli atti ufficiali possono essere inviati per posta raccomandata con un avviso di ricevimento previsto specificatamente per questo tipo di notificazione o di comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

A norma della *legge CLIX del 2012 sui servizi postali* (di seguito "legge CLIX del 2012"), gli atti che devono essere notificati o comunicati ufficialmente sono quelli il cui invio, la notificazione o comunicazione (o il tentativo di notificazione o comunicazione) oppure la rispettiva data producono effetti giuridici conformemente alla legge, quelli necessari per il calcolo dei termini legali e quelli classificati come atti ufficiali in base alla legislazione in materia.

Conformemente alla legge III del 1952, nell'ambito delle azioni civili è imperativo comunicare mediante notificazione o comunicazione:

- le sentenze da notificare o comunicare alle parti;
- le ordinanze emesse nel corso dell'udienza da notificare o comunicare alla parte che non è stata debitamente convocata all'udienza;
- le ordinanze emesse nel corso dell'udienza da notificare o comunicare alla parte che non si è presentata all'udienza, intese a fissare un nuovo termine di comparizione o ad informare della possibilità di promuovere ricorso speciale;
- le ordinanze emesse fuori udienza da notificare o comunicare alla parte interessata;
- ogni decisione adottata nel corso del procedimento da notificare o comunicare alla persona a favore della quale il pubblico ministero, la persona o l'organismo a tal fine autorizzato da una legge speciale ha avviato il procedimento.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Sono responsabili della notificazione o comunicazione l'autorità giudiziaria e il fornitore del servizio postale conformemente alle disposizioni di legge in materia.

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiedente di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

Non vi sono obblighi di questo tipo. Tuttavia non è da escludersi che, ad esempio, l'autorità giudiziaria verifichi l'indirizzo attuale dell'impresa iscritta nel registro del commercio e predisponga la notificazione o comunicazione di conseguenza.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Indirizzo di residenza delle persone fisiche

In Ungheria il registro centrale degli indirizzi di residenza è gestito dal *Közgazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala* (ufficio centrale per i servizi pubblici amministrativi ed elettronici – KEKKEK), i cui recapiti sono i seguenti: indirizzo H-1450 Budapest, Pf.: 81., telefono: 36-1-452-3622, fax: 36-1-455-6875, e-mail: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu, sito web: http://www.kekkh.gov.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi. È possibile accedere al registro per ottenere l'indirizzo di singole persone. La richiesta può essere inoltrata da privati, persone giuridiche od organismi senza personalità giuridica, purché motivino finalità e fondamento giuridico dell'utilizzo dei dati.

La richiesta può essere trasmessa personalmente, per iscritto, all'ufficio distrettuale che ha competenza sul luogo di domicilio o di residenza (sede sociale o luogo dell'attività professionale) dell'organismo che richiede i dati oppure sul luogo di residenza della persona interessata, presso il dipartimento del KEKKEK per l'assistenza personale agli utenti (indirizzo postale H-1553 Budapest, Pf. 78.) se l'ufficio distrettuale non può fornire i dati o non può comunicarli prontamente per motivi tecnici, oppure all'estero presso la rappresentanza ungherese all'estero competente dell'indirizzo di residenza al di fuori del territorio nazionale (cfr. l'elenco di tali uffici qui).

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- i dati relativi al richiedente, il nome, l'indirizzo, la sede legale o il luogo dell'attività professionale del richiedente o del suo rappresentante;
- l'esatta enumerazione dei dati richiesti;
- le finalità dell'utilizzo dei dati;
- i dati personali identificativi da utilizzare per identificare la persona citata nella domanda (nome, luogo e data di nascita, nome della madre) o il nome e l'indirizzo di residenza noto al richiedente (nome del luogo o della zona pubblica, numero civico).

Documenti da allegare alla domanda:

- il documento che comprova la base giuridica per l'utilizzo dei dati;

• la certificazione del potere di rappresentanza del richiedente, laddove questo agisca per conto di un altro organismo (autorizzazione scritta originale o relativa copia certificata). Se non diversamente disposto da un accordo internazionale, le autorizzazioni rilasciate all'estero devono essere documenti ufficiali o documenti privati certificati recanti una postilla. Di norma, i documenti rilasciati in una lingua diversa dall'ungherese sono accettati solo se accompagnati da una traduzione certificata.

Per lo svolgimento di questa procedura è applicato un corrispettivo per i servizi amministrativi:

- per la comunicazione di dati riguardanti da 1 a 5 persone: 3 500 HUF;
- per la comunicazione di dati riguardanti più di 5 persone: il numero di persone in questione moltiplicato per 730 HUF a documento.

Per le domande ricevute dall'estero o tramite la rappresentanza ungherese all'estero nella cui competenza rientra il luogo di residenza del richiedente, il corrispettivo deve quindi essere versato quale diritto consolare alla rappresentanza ungherese all'estero competente.

Imprese

Nel caso delle imprese i dati più importanti iscritti nel registro del commercio, indirizzo incluso, sono accessibili gratuitamente, in ungherese, sul sito Internet:

<https://www.e-ceggyzek.hu/>

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il regolamento non specifica se le domande per ottenere un indirizzo di residenza rientrano nel suo ambito di applicazione. Spetta quindi all'autorità giudiziaria decidere se dar loro un seguito o meno. Le autorità giudiziarie ungheresi possono comunque chiedere al KEKKH informazioni sugli indirizzi a titolo gratuito e non è pertanto da escludersi che nella pratica tale richiesta di assistenza legale sia accolta.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Conformemente al *decreto del governo 335/2012, del 4 dicembre 2012*, che istituisce norme specifiche che disciplinano i servizi postali e la notificazione o comunicazione degli atti ufficiali (di seguito "*decreto del governo 335/2012*"), il fornitore di servizi postali notifica o comunica gli atti ufficiali, inviati con avviso di ricevimento, consegnandoli direttamente al destinatario o a un'altra persona autorizzata a riceverli.

Se il destinatario è una persona fisica e, al momento del tentativo di notificazione o comunicazione, è assente all'indirizzo indicato, l'atto ufficiale è notificato o comunicato alla persona autorizzata a riceverlo lì presente. Qualora la persona autorizzata sia assente, l'atto può essere notificato o comunicato a una persona presente all'indirizzo indicato in sostituzione del ricevente (un parente del destinatario di età superiore ai 14 anni).

Nel caso di un'organizzazione, la persona autorizzata a ricevere gli atti è il rappresentante dell'organizzazione e può essere una delle seguenti figure: un membro della direzione (l'amministratore delegato, il direttore, un dirigente o qualsiasi altra persona autorizzata a firmare per la società o a rappresentare l'organizzazione in termini generali), un rappresentante o un agente incaricato della notificazione o comunicazione, un liquidatore, un amministratore o qualsiasi altra persona fisica che si occupi del servizio postale interno dell'organizzazione (in caso ve ne sia uno).

Il fornitore del servizio postale può altresì consegnare l'atto per mezzo dell'organizzazione che opera nel luogo indicato dall'indirizzo (notificazione o comunicazione indiretta), se il domicilio, la residenza o il posto di lavoro del destinatario è situato presso un organismo militare, una struttura sanitaria o sociale, un carcere, un albergo, un servizio di alloggio per studenti o lavoratori oppure un complesso turistico. L'organismo incaricato della notificazione o comunicazione indiretta è tenuto ad accettare l'atto e a garantire che sia consegnato al destinatario.

Conformemente al *decreto del governo 335/2012*, il fornitore del servizio postale procede a due tentativi di notificazione o comunicazione di un atto ufficiale. Se il primo tentativo rimane senza esito perché il destinatario dell'atto o la persona autorizzata a riceverlo non è presente all'indirizzo indicato, il fornitore del servizio postale lascia un avviso contenente le informazioni prescritte dalla legge, mette l'atto ufficiale a disposizione del destinatario presso il punto di ritiro indicato nell'avviso e tenterà nuovamente di notificare o comunicare l'atto il quinto giorno lavorativo successivo alla notificazione o comunicazione senza esito. Se anche il secondo tentativo di notificazione o comunicazione non ha successo, il fornitore del servizio postale lascia un secondo avviso (contenente le informazioni previste dalla legge) con cui informa il destinatario che l'atto ufficiale può essere ritirato presso l'ufficio postale menzionato nell'avviso entro cinque giorni dal secondo tentativo di notificazione o comunicazione. Fino al secondo tentativo di notificazione o comunicazione l'atto ufficiale può essere ritirato presso il punto di ritiro menzionato nell'avviso, dietro presentazione di un documento di riconoscimento. Se l'atto ufficiale non è ritirato entro il termine indicato nel secondo avviso, il giorno lavorativo successivo il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto ufficiale congiuntamente alla ricevuta di ritorno con l'indicazione "non ritirato".

In questo caso, a norma delle pertinenti disposizioni della legge III del 1952, l'atto è considerato notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno del secondo tentativo di notificazione o comunicazione, a meno che non sia diversamente dimostrato (tranne nel caso in cui l'atto è notificato o comunicato a un sostituto del destinatario e tale sostituto sia la parte avversa). In caso di notificazione o comunicazione di un atto introduttivo o della sentenza definitiva di merito, l'autorità giudiziaria comunica alle parti che la notificazione o comunicazione si presume eseguita. Alla relativa comunicazione deve essere allegato l'atto ufficiale per il quale l'autorità giudiziaria ha determinato la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione.

Il destinatario può anche ricevere l'atto a lui destinato, dietro presentazione di un documento di riconoscimento, nella cancelleria dell'ufficio giudiziario. La *legge LIII del 1994 sul procedimento di esecuzione* (di seguito *legge LIII del 1994*) regola la notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, quale forma alternativa di notificazione o comunicazione per le decisioni di merito che costituiscono la base per l'esecuzione in caso di presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, su richiesta esplicita dalla parte legittimata a chiedere l'esecuzione e dietro pagamento anticipato delle spese. La *legge LIII del 1994* prevede che l'ufficiale giudiziario possa notificare o comunicare gli atti relativi all'esecuzione anche di persona. In questo caso la notificazione o comunicazione deve essere iscritta in un registro. Qualora questa procedura non abbia buon esito, gli atti devono essere notificati o comunicati conformemente alle norme generali applicabili alla notificazione o comunicazione degli atti ufficiali.

Oltre a ciò, nei casi previsti dalla legge, la notificazione o comunicazione può essere effettuata da soggetti specifici incaricati della notificazione o comunicazione, ad esempio mediante un funzionario dell'organo giurisdizionale (come per la notificazione o comunicazione di citazioni a comparire in giudizio nelle cause civili in situazioni urgenti).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

A norma del capitolo relativo alle comunicazioni elettroniche nelle azioni civili della legge III del 1952, in tutte le azioni civili e nei procedimenti civili previsti dalla legge (ad esempio, i procedimenti di esecuzione o di liquidazione giudiziaria), gli atti possono essere trasmessi anche elettronicamente, con il consenso della parte, indipendentemente dalla persona del destinatario. Nel caso della comunicazione elettronica, gli atti sono notificati o comunicati elettronicamente mediante un sistema informatico utilizzato per la notificazione o la comunicazione elettronica.

Attraverso tale sistema, la parte riceve all'indirizzo di posta elettronica indicato un avviso della notificazione o comunicazione di un atto, che segnala che l'atto è stato caricato nello spazio elettronico per la notificazione o la comunicazione.

La parte può accedere all'atto aprendo il collegamento Internet che rimanda all'atto stesso. L'accesso è confermato da una notifica elettronica di ricevimento, inviata automaticamente al mittente e alla parte. Prima di aprire il collegamento Internet, la parte deve poter visualizzare sul sistema di notificazione o di comunicazione almeno il nome del mittente, la data di arrivo dell'atto e il numero del caso.

Se la parte non accede all'atto inviato nei cinque giorni lavorativi successivi al caricamento dell'atto nello spazio elettronico per la notificazione e la comunicazione, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno lavorativo seguente (presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione). Nel caso sia opportuno considerare effettiva la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, il mittente e la parte ricevono una notifica automatica attraverso il suddetto sistema.

Nei casi urgenti, gli atti di citazione nell'ambito dei procedimenti civili possono essere trasmessi per posta elettronica anche in assenza di contatti elettronici.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

A norma della legge III del 1952, se il luogo di residenza della parte è ignoto, o è situato in un paese che non offre assistenza legale per la notificazione o comunicazione, o se vi sono difficoltà insormontabili per effettuare la notificazione o comunicazione, o se fin dall'inizio si prevede che il tentativo di notificazione o comunicazione non avrà successo, o se la parte non precisa un agente per la notificazione o comunicazione nonostante il relativo obbligo giuridico, o se non è possibile notificare o comunicare l'atto alla persona interessata, la notificazione o comunicazione deve essere effettuata mediante affissione. Come regola generale, l'autorità giudiziaria ordina la notificazione o comunicazione mediante affissione solo su istanza di parte e unicamente nel caso in cui la richiesta venga motivata.

L'avviso deve rimanere affisso per quindici giorni nell'albo del tribunale o nell'albo pretorio del comune dell'ultimo luogo di residenza conosciuto della parte.

In aggiunta deve essere pubblicato sul sito Internet principale dell'autorità giudiziaria.

Qualora un atto introduttivo di un procedimento debba essere notificato o comunicato al convenuto mediante affissione, il giudice nomina un agente per il convenuto, cui sarà altresì notificato o comunicato l'atto introduttivo.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione o comunicazione mediante affissione, l'atto è considerato notificato o comunicato il quindicesimo giorno dall'affissione dell'avviso nell'albo del tribunale.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Conformemente alla legge CLIX del 2012, il fornitore del servizio postale incaricato della notificazione o comunicazione e il destinatario possono decidere che la corrispondenza indirizzata al destinatario non debba essere consegnata all'indirizzo indicato sulla corrispondenza, bensì a un altro recapito (nello specifico, all'indirizzo di spedizione, casella postale o altro punto di ritiro). A norma del *decreto del governo 335/2012*, il fornitore del servizio postale comunica l'arrivo di un atto ufficiale lasciando un avviso nella cassetta delle lettere, anche qualora l'atto ufficiale sia indirizzato alla casella postale in questione, ma non destinato al rispettivo locatario.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

A norma della legge III del 1952, un atto giudiziario inviato per posta è considerato notificato o comunicato il giorno del tentativo di notificazione o di comunicazione laddove il destinatario rifiuti espressamente di riceverlo.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevu di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Nel caso della notificazione o della comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento, il fornitore del servizio postale in Ungheria non dispone di informazioni sul carattere ufficiale degli atti ricevuti dall'estero e di conseguenza non applica le norme specifiche relative alla notificazione o alla comunicazione degli atti ufficiali, bensì solo le norme generali interne applicabili alla posta raccomandata (con avviso di ricevimento).

Nel caso delle persone autorizzate a ritirare gli atti, oltre a quanto precisato al punto 5, si applica agli atti ufficiali la seguente procedura. Se il destinatario è una persona fisica, il locatore della proprietà situata all'indirizzo in questione o l'albergatore del destinatario può altresì fare le veci del ricevente, purché sia una persona fisica. Nel caso delle organizzazioni, le persone autorizzate a ricevere gli atti notificati o comunicati presso i locali dell'organizzazione o in un altro spazio aperto ai clienti sono i dipendenti e i membri dell'organizzazione, nonché le persone fisiche che lavorano nel servizio di ricevimento, laddove l'organizzazione effettui tale servizio. Gli atti possono altresì essere notificati o comunicati ad altri dipendenti dell'organizzazione (quali riceventi occasionali).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Nel caso in cui caso il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non sia presente all'indirizzo indicato al momento del tentativo di comunicazione o di notificazione, il fornitore del servizio postale lascia un avviso per informare il destinatario che l'atto è disponibile presso il proprio punto di ritiro. L'atto può essere ritirato presso l'indirizzo indicato dal destinatario, dal suo rappresentante autorizzato o da un'altra persona in sostituzione del ricevente, domiciliata o residente all'indirizzo in questione. Qualora il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere l'atto non lo ritiri entro il termine indicato nell'avviso, il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'atto come "non consegnato".

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il periodo di giacenza è definito dal fornitore del servizio postale. Nel caso di Magyar Posta Zrt. è di dieci giorni lavorativi dal tentativo di notificazione o di comunicazione. Per le modalità di notifica si veda il punto precedente.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La prova scritta dell'avvenuta notificazione o comunicazione è costituita dall'avviso di ricevimento, che indica l'esito della procedura, nello specifico, la persona che ha ritirato l'atto, la qualità di quest'ultima quando non coincide con il destinatario (ad esempio, il rappresentante autorizzato), la data di ricevimento e, in caso di mancata consegna, le cause dell'impedimento (ad esempio, qualora l'atto sia rifiutato o "non ritirato"). In tutti i casi il fornitore del servizio postale restituisce al mittente l'avviso di ricevimento.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Conformemente alla legge III del 1952, in caso sia stabilita la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione (il destinatario ha rifiutato di ricevere gli atti o non li ha ricevuti nonostante i due tentativi di notificazione e comunicazione), il destinatario può presentare istanza di rigetto della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione, all'autorità giudiziaria che ha avviato il procedimento nel cui ambito ha avuto luogo la notificazione o comunicazione. Come norma generale, non è possibile presentare istanza se sono trascorsi sei mesi dalla presunzione dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Se la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione si riferisce all'atto introduttivo del procedimento, la parte può presentare istanza nel corso del procedimento stesso entro quindici giorni dal ricevimento dell'informazione sulla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione.

L'istanza di rigetto della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione può essere presentata facendo riferimento al fatto che l'istante non ha potuto ricevere l'atto ufficiale per ragioni indipendenti dalla sua volontà, perché:

- a) la notificazione o comunicazione è stata eseguita in violazione delle disposizioni che disciplinano la notificazione o comunicazione di atti ufficiali o era irregolare per altre ragioni, o
- b) era impossibile ricevere l'atto per altre ragioni non menzionate alla lettera a) (ad esempio, perché non è stato informato della notificazione o comunicazione per ragioni indipendenti dalla sua volontà).

Se la parte presenta istanza di rigetto della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione per la ragione di cui alla precedente lettera a) e l'autorità giudiziaria accoglie l'istanza, la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione non produce effetti giuridici e occorre ripetere sia la notificazione o comunicazione che i provvedimenti o gli atti del procedimento già eseguiti, conformemente all'istanza della parte e nella misura necessaria. Se l'istanza viene presentata da un altro richiedente e accolta dall'autorità giudiziaria, gli effetti giuridici della notificazione o comunicazione relative al richiedente non si applicano.

Se la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione viene impugnata per la ragione di cui alla precedente lettera b), la notificazione o comunicazione deve essere ripetuta. Come norma generale, alla presentazione dell'istanza e alla valutazione in materia si applicano *mutatis mutandis* le norme in materia di giustificazione della colpa.

È possibile impugnare la presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione anche nel corso del procedimento di esecuzione. Se l'ordinanza relativa alla presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione diviene definitiva, il destinatario può, in qualità di istante e qualora sussistano le summenzionate ragioni, presentare istanza di rigetto della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di primo grado nel corso del procedimento di esecuzione, quindici giorni dopo essere stato informato dell'ordinanza che dispone il procedimento di esecuzione. Se il procedimento di esecuzione è già stato avviato, l'istanza può essere presentata solo in conformità a quanto previsto nel presente paragrafo.

L'autorità giudiziaria ordina la notificazione o comunicazione mediante affissione solo su istanza di parte e unicamente nel caso in cui la richiesta venga motivata. Se i fatti esposti si dimostrano falsi e la parte ne fosse a conoscenza o avrebbe potuto esserlo agendo con la dovuta diligenza, la notificazione o la comunicazione mediante affissione e la procedura che ne consegue diventano nulle e la parte è condannata al pagamento delle spese sostenute, nonché di una sanzione pecuniaria. Tuttavia, se la controparte (cui l'atto è stato notificato o comunicato mediante affissione) dà il proprio assenso – anche se tacito – alla procedura di notificazione o comunicazione in seguito all'affissione di un avviso, la procedura resta valida. Tuttavia anche in questi casi è applicata una sanzione pecuniaria e la parte è condannata al pagamento delle spese supplementari sostenute.

Una decisione definitiva può essere impugnata se l'atto introduttivo del procedimento o un altro atto è stato notificato o comunicato alla parte mediante affissione, in violazione delle norme applicabili a questa modalità di notificazione o comunicazione.

In assenza della presunzione di avvenuta notificazione o comunicazione oppure di notificazione o comunicazione mediante affissione, è possibile porre rimedio alle conseguenze della notificazione o comunicazione non conformi alla legge avvalendosi dei mezzi di ricorso generali disponibili nel corso della procedura, in conformità alla norme applicabili.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

In genere le spese processuali comprendono anche le spese di notificazione o comunicazione. La parte non deve quindi sostenere le spese di notificazione o comunicazione nell'ambito di un procedimento giudiziario. L'unica eccezione è rappresentata dalla notificazione o comunicazione per mezzo di un ufficiale giudiziario, disciplinata dalla legge LIII del 1994, secondo cui la parte che richiede l'esecuzione è tenuta a coprire anticipatamente le relative spese.

L'ufficiale giudiziario può richiedere il versamento di un corrispettivo per la notificazione o comunicazione di 6 000 HUF, come stabilito dal decreto 14/1994 del ministero della Giustizia, dell'8 settembre 1994, riguardante i diritti degli ufficiali giudiziari. Inoltre, l'ufficiale giudiziario ha diritto a un corrispettivo forfettario in caso di notificazione o comunicazione speciale, il cui importo è di 3 000 HUF per tentativo di notificazione o di comunicazione, se l'atto è da notificare o comunicare presso il domicilio, il luogo di residenza o di lavoro del destinatario, e di 6 000 HUF se l'atto è da notificare o comunicare a un altro indirizzo di residenza utilizzato dal destinatario o a un luogo di residenza soltanto occasionale del destinatario.

Se il procedimento di esecuzione è avviato a partire da un atto da notificare o comunicare, le spese sono a carico del debitore. Le spese connesse alla notificazione o comunicazione tramite affissione devono essere corrisposte in anticipo dalla persona che chiede di notificare o comunicare un atto con questa modalità.

Ultimo aggiornamento: 16/10/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.